

TI_GERICHTE 52.2002.358 vom 14. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.358

FR: TI_GERICHTE 52.2002.358 du 14 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.358 del 14 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

cpv. 2 LOP) e sono in principio inalienabili (art. 8 cpv. 1 LOP). I beni patrimoniali sono invece quelli privi di uno scopo pubblico diretto (art. 5 cpv. 3 LOP); possono essere alienati, purché l'operazione sia fatta nell'interesse della collettività e non siano pregiudicati gli interessi del patriziato (art. 8 cpv. 2 LOP). 2.3. I beni patrimoniali sono retti in principio dal diritto privato (Grisel, *Traité de droit administratif*, p. 539). Se la legge prevede la loro aggiudicazione (in proprietà, locazione o altro titolo) nella forma del concorso, solo la procedura del concorso medesimo è sottoposta al diritto pubblico, mentre il contratto concluso in esito alla delibera resta di diritto privato (Häfelin/Müller, *Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht*, N. 229 ss.; Moor, *Droit administratif*, vol. II, p. 255 ss.; GAT N. 413). Ai beni amministrativi è invece applicabile tanto il diritto pubblico quanto quello privato, in forza della teoria dualista dominante in Svizzera (Grisel, *op. cit.*, p. 534). Circa l'utilizzazione di simili beni, il diritto pubblico può comunque dichiarare del tutto inapplicabile il diritto privato, oppure prevedere che l'utilizzazione del bene è disciplinata esclusivamente da quest'ultimo: la seconda ipotesi vale soprattutto quando si tratta di regolamentare rapporti in cui vengono fornite le stesse prestazioni che offre un privato (Häfelin/Müller, *op. cit.*, N. 1825 e rinvii). In assenza di specifiche norme di diritto pubblico, l'utilizzazione del patrimonio amministrativo è tuttavia retta dal diritto privato (Knapp, *op. cit.*, N. 2928; RDAT I-1993 N. 8). 3. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la cava no. 9 del patriziato di _____ oggetto del contratto di affitto stipulato il 20 novembre 1992 con la _____ è un bene amministrativo giusta l'art. 5 cpv. 2 LOP. Circa la natura della relazione allacciata tra la corporazione e la SA, in difetto di precipue norme di diritto pubblico di segno opposto nulla in concreto permette di dedurre che il contratto in oggetto non sia governato esclusivamente dal diritto privato, segnatamente dagli art. 275 ss. CO relativi all'affitto (cfr. pure RDAT I-1992 N. 19). Di riflesso, anche la disdetta - in quanto atto formatore volto ad estinguere il contratto che il patriziato ha esercitato alla stregua di un qualsiasi locatore - non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una contestazione vanno sottoposte alla giurisdizione civile. Il fatto che l'affitto di una cava patriziale debba essere autorizzato dall'assemblea patriziale (vedi art. 68 lett. f LOP) non consente di pervenire a diversa conclusione, atteso che la prerogativa dell'organo legislativo è limitata all'enunciazione del principio e non si estende agli atti di costituzione ed estinzione dei rapporti contrattuali, disciplinati dal diritto civile e di competenza dell'ufficio patriziale (cfr., per analogia, RDAT II-1993 N. 2). Tanto più che in tema di disdetta il negozio

giuridico concluso tra le parti il 20 novembre 1992 riprende gli elementi essenziali dell'art. 296 CO e per tutto quanto non previsto in seno ad esso rinvia esplicitamente al complesso delle disposizioni del CO. Ne segue che in quanto teso ad avversare una determinazione dell'ufficio patriziale di Lodrino fondata sul diritto privato, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame della _____ per mancanza di una decisione impugnabile ex art. 146 LOP. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - seppur con altre motivazioni - la decisione governativa impugnata. La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 275 ss. CO; 1, 5, 8, 68, 146, 147 LOP; 3, 18, 28, 43, 46 e 55 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al patriziato di _____ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.